REGOLAMENTO (CEE) N. 62/84 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2408/83, relativo alle dichiarazioni di raccolta e di giacenze di prodotti nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 6, l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che, malgrado le misure previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2408/83 della Commissione (3), per agevolare la prima applicazione del regime delle dichiarazioni di raccolta, taluni Stati membri si sono trovati di fronte a difficoltà di natura amministrativa che hanno dato luogo a considerevoli ritardi nell'attuazione di detto regime ;

considerando che, a motivo di tali ritardi, taluni produttori si trovano nell'impossibilità di raccogliere in tempo utile le indicazioni relative alle rese per ettaro che debbono far figurare nella loro dichiarazione ; che è pertanto opportuno prevedere, per non penalizzare ingiustamente tali produttori, che il fatto che tali indicazioni manchino o siano incomplete non compromette la validità della loro dichiarazione, sempreché sia dovuto a motivi la cui fondatezza sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/83 è aggiunto il seguente paragrafo 5 :

« 5. Se, per la campagna 1983/1984 e per motivi la cui fondatezza è riconosciuta dalle autorità competenti degli Stati membri, i produttori tenuti a effettuare la dichiarazione di raccolta o di produzione sono nell'impossibilità di far figurare in detta dichiarazione le informazioni che consentano di determinare la resa ottenuta per ettaro, il fatto che tali informazioni manchino o siano incomplete non compromette la validità della suddetta dichiarazione.

Tuttavia, nell'ambito della regolamentazione che disciplina la distillazione obbligatoria, di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, i quantitativi di vino da tavola per i quali la dichiarazione di raccolta o di produzione non comprende le informazioni di cui al primo comma sono assimilati alla categoria dei vini da tavola provenienti da aziende che hanno ottenuto la resa all'ettaro più elevata. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 21.